



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: UO Tutela delle Acque
Ufficio: Tutela acque

N.Reg. 298 del 21/10/2026

Treviso, 21/10/2026

Oggetto: PPL SRL - VIA MAROSTICANA 14 - MASER
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 .

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata in data 09/06/2026, per il tramite del SUAP del Comune di Maser, con cui la ditta PPL Srl (P.IVA 04533780260), con sede legale in Via Tiziano n. 23 ad Asolo e operativa in Via Marosticana n. 14 a Maser chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 per lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'autolavaggio con recapito nel canale Camula Crespignana (ramo 1);

RILEVATO che la ditta intende integrare il sistema di depurazione esistente con una fase di filtrazione finale a carboni attivi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 33/1985, spetta alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione alla modifica dell'impianto e che questa costituisce anche autorizzazione allo scarico;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 16/09/2026, prot. prov. n. 54285, e in data 09/10/2026, prot. prov. n. 58925;

VISTA la concessione idraulica allo scarico nel canale Camula Crespignana (ramo 1) di acque depurate provenienti da un impianto di autolavaggio rilasciata alla ditta dal Consorzio di Bonifica Piave in data 28/08/2026, prot. n. 24312;

PRESO ATTO che lo scarico delle suddette acque reflue si trova nel bacino scolante della Laguna di Venezia;

VISTO il Piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali e impropri, o altri episodi disfunzionali, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 1, comma 5, del D.M. 30/07/1999, pervenuto in data 09/10/2026, prot.





prov. n. 58925;

RITENUTO di approvare il suddetto Piano;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici;

DATO ATTO dell'assolvimento delle spese istruttorie ai sensi D.D.P. n. 225 del 29/12/2025;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla ditta con la documentazione pervenuta in data 16/09/2026, prot. prov. n. 54285, secondo cui il progetto in questione non rientra nel campo di applicazione della disciplina in materia di VInCA;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI il D.P.R. 962/1973, il D.M. 23/04/1998, il D.M. 16/12/1998, il D.M. 30/07/1999, la L.R. 33/1985, il D.Lgs. 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque e s.m.i.;

VISTI, per quanto attiene alla VInCA, la L.R. n. 12/2024, il R.R. attuativo n. 4/2025 e il D.D.R. n. 15/2025;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - È adottata la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'attività svolta dalla ditta PPL Srl nell'impianto sito in Via Marosticana n. 14 a Maser, relativamente:

- alla modifica dell'impianto di depurazione esistente per il trattamento delle acque reflue industriali a servizio dell'autolavaggio, mediante inserimento di una fase di filtrazione finale a carboni attivi;
- allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dal suddetto impianto di depurazione, con recapito nel canale Camula Crespignana (ramo 1), ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte terza, sezione II, titolo IV, capo II.

ART. 2 - L'avvio dell'impianto di depurazione è subordinato alla trasmissione dell'attestazione dell'avvenuta installazione del nuovo filtro a carboni attivi, nonché della relativa documentazione tecnica.

ART. 3 - La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e le prescrizioni definiti nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 4 - È approvato il Piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali e impropri, o altri episodi disfunzionali, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 1, comma 5, del D.M. 30/07/1999, pervenuto in data 09/10/2026, prot. prov. n. 58925.

ART. 5 - Ogni modifica sostanziale dell'impianto o dello scarico deve essere preventivamente autorizzata.





ART. 6 - L'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità 15 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 59/2013.

ART. 7 - La presente autorizzazione è adottata restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i provvedimenti di competenza di altri Enti, con particolare riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica rilasciata dall'Ente gestore del corpo ricettore dello scarico.

ART. 8 - Avverso l'Autorizzazione Unica Ambientale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure ricorso straordinario di cui al capo III del DPR n. 1199/1971 e s.m.i., nel termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti dal rilascio della stessa.

ART. 9 - Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Maser perché lo rilasci, nelle forme di Legge, alla Ditta e lo notifichi all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) e al Comune sede dell'impianto e va pubblicato all'Albo della Provincia e del Comune.

BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

